

Berna, 20 dicembre 2002

Ai partiti e alle organizzazioni

Revisione totale della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV)

Procedura di consultazione concernente l'avamprogetto della commissione peritale

Gentili Signore, egregi Signori,

il 18 dicembre 2002 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia di sottoporre a consultazione l'avamprogetto, redatto dall'apposita commissione peritale, relativo alla revisione della legge federale del 4 ottobre 1991 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV, RS 312.5).

<u>L'avamprogetto della commissione peritale</u> formula proposte di revisione concernenti i pilastri della consulenza e dell'indennizzo / riparazione morale.

Esso non si occupa dello statuto della vittima nel procedimento penale. Le proposte della commissione in merito a tale aspetto dell'aiuto alle vittime, incluse nel rapporto intermedio del 5 febbraio 2001, sono già state sottoposte a consultazione l'estate scorsa, unitamente all'avamprogetto di Codice di procedura penale. Tale procedura di consultazione si è conclusa alla fine di marzo del 2002.

L'avamprogetto commissionale propone di mantenere *l'istituto della riparazione mo-rale*, stabilendo nel contempo norme più dettagliate circa le condizioni del suo riconoscimento e le relative modalità di calcolo. In particolare, viene proposta l'introduzione di importi massimi (art. 19 cpv. 2 AP). Per la vittima è previsto un importo massimo superiore a quello applicabile ai congiunti. È inoltre disciplinato anche *l'aiuto alle vittime di reati commessi all'estero*. Secondo l'avamprogetto, le vittime residenti in Svizzera e i loro congiunti hanno diritto alle prestazioni gratuite dei consultori, i quali potranno contribuire alle spese della persona interessata a patto che questa vivesse in Svizzera da almeno un anno al momento della commissione del reato (art. 11 AP). In materia di indennizzo e di riparazione morale, sono inoltre proposte due varianti: la prima esclude il versamento di indennizzi e riparazioni morali a seguito di un reato commesso all'estero (cfr. art. 2 cpv. 1 AP), la seconda lo ammette a condizione che, al momento della commissione del reato, i richiedenti risiedessero in

Svizzera da almeno cinque anni (variante di cui all'art. 20a AP). Altre innovazioni importanti concernono i *contributi federali*: ai termini dell'avamprogetto, la Confederazione è tenuta a partecipare alle spese derivanti dalle prestazioni fornite dai consultori (art. 25 AP) e dal versamento di indennizzi e riparazioni morali (art. 26 AP). Le indennità ammontano al massimo al 35 per cento delle spese cantonali. La Confederazione può inoltre finanziare istituzioni o programmi il cui compito o obiettivo è informare sull'aiuto alle vittime (art. 28 AP), nonché assumere le spese derivanti da misure urgenti adottate a seguito di eventi straordinari. L'aiuto alla formazione viene mantenuto e in caso di eventi straordinari sarà possibile anche in futuro accordare indennità supplementari (art. 27 e 29 AP).

Il Consiglio federale ha deciso di inviare il progetto in consultazione senza apportarvi modifiche materiali né formali. Va tuttavia rilevato sin d'ora che le nuove indennità previste per l'aiuto fornito dai consultori e per le spese di indennizzo e riparazione morale (art. 25 e 26 AP) sono in contrasto con le condizioni quadro del freno all'indebitamento e con l'impostazione della nuova perequazione finanziaria, con la quale si intende svincolare da utilizzi specifici il finanziamento federale a favore dei Cantoni. La ripartizione costituzionale delle competenze non impone alla Confederazione di stanziare a favore dei Cantoni risorse finanziarie particolari per l'attuazione del diritto federale. Ciò vale in particolare per il settore dell'aiuto alle vittime, in cui l'articolo 124 Cost. riconosce ai Cantoni anche una funzione indipendente (FF 1997 321).

Vi preghiamo di trasmettere il Vostro parere, in triplice copia ed entro giovedì **10 aprile 2003,** direttamente all'Ufficio federale di giustizia, Taubenstrasse 16, 3003 Berna, rispondendo in particolare ai quesiti proposti dal <u>questionario allegato</u>.

La Signora Hanni Nahmias-Ehrenzeller (tel. 031 322 47 67, fax 031 322 84 01, e-mail hanna-louise.nahmias@bj.admin.ch) è a vostra disposizione qualora doveste necessitare di informazioni ulteriori in merito alla revisione della LAV. La documentazione relativa può inoltre essere consultata su Internet (www.ofj.admin.ch – alla rubrica "Sicurezza & Protezione / Aiuto alle vittime della criminalità"). Altre copie della documentazione possono essere ordinate presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL; tel.: 031 325 50 50, fax: 031 325 50 58 o su Internet: www.bbl.admin.ch/d/bundespublikationen).

Vogliate gradire, gentili Signore, egregi Signori, l'espressione della nostra alta stima.

DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA

2. M

Allegati:

- avamprogetto della commissione peritale, del giugno 2002, relativo alla legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV)
- rapporto esplicativo della commissione peritale
- questionario
- elenco dei partecipanti alla consultazione